

Rilevazione statistica sulla gestione dei crediti in sofferenza

Le disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza prevedono l'obbligo di inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza relative ai crediti in gestione ⁽¹⁾. Al fine di consentire ai gestori di crediti in sofferenza nonché alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza di adempiere tale obbligo, la Banca d'Italia ha predisposto una rilevazione statistica finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza.

La rilevazione, la cui compilazione è richiesta "on a best effort basis", è destinata nella sua interezza esclusivamente ai gestori di crediti in sofferenza, mentre le banche e gli intermediari ex art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sono destinatari solamente dei fogli 3.1, 4.1, 4.2 e 4.3 relativi all'attività di gestione delle sofferenze e all'andamento dei recuperi.

La rilevazione dovrà essere inviata - su base individuale - dai gestori di crediti in sofferenza, dalle banche e dagli intermediari ex art. 106 non appartenenti a gruppi e - su base consolidata al più alto livello di consolidamento prudenziale - dalle capogruppo di gruppi che includono banche e/o intermediari finanziari ex art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

La rilevazione ha frequenza semestrale e le date di riferimento delle informazioni saranno il 30 giugno e il 31 dicembre. L'invio dovrà essere effettuato entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo alla data di riferimento.

La rilevazione statistica, le istruzioni di compilazione e le altre informazioni utili alla compilazione, saranno rese disponibili ai soggetti interessati tramite la piattaforma INFOSTAT ⁽²⁾.

La prima rilevazione, che avrà come data di riferimento il 30 giugno 2026, dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 25 agosto successivo.

I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della rilevazione dovranno **comunicare alla Banca d'Italia entro il 12 giugno 2026** il nominativo di un referente e un indirizzo email da utilizzare per eventuali comunicazioni riguardanti la rilevazione statistica in oggetto. Le comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi ram.r2@bancaditalia.it; SIF.SFO.ServicerGestoriNpl@bancaditalia.it.

Per le successive segnalazioni, la comunicazione contenente il nominativo di un referente e un indirizzo email da utilizzare per eventuali comunicazioni riguardanti la rilevazione statistica in oggetto dovrà essere inviata, esclusivamente dai soggetti che partecipano per la prima volta alla rilevazione, entro il ventesimo giorno precedente la data di riferimento (es. 11 dicembre 2026 per la segnalazione riferita al 31 dicembre 2026).

⁽¹⁾ [Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza](#) (cfr. Parte prima, Capitolo 10 e Parte seconda, Capitolo 1, Sezione II)

⁽²⁾ Maggiori dettagli sull'accesso a INFOSTAT e sulle modalità di trasmissione del questionario sono disponibili al seguente [documento](#).